

Aprile 2018

Pensioni: cambia l'importo dell'assegno di accompagnamento

La somma erogata dall'Inps per quest'anno è di euro 533,22 mensili



Nel nostro ordinamento, i pensionati di inabilità che hanno bisogno di assistenza continuativa, in quanto impossibilitati a deambulare senza l'aiuto di accompagnatore o non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, possono chiedere e ottenere un assegno per l'assistenza personale e continuativa. L'importo di tale assegno, che è previsto dalla legge numero 222/1984,

aggiornato periodicamente, al fine di renderlo coerente con il costo della vita. Per il 2017 l'ammontare corrisposto ai titolari di tale beneficio è stato quindi fissato in euro 533,22 mensili. È a questo punto opportuno fare alcune precisazioni in materia.

L'assegno di assistenza: per la Cassazione addio all'accompagnamento se l'assistenza è generica e legata ad attività non essenziali.

La misura spetta solo in caso di invalidità totale oppure per incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza un accompagnatore permanente.

Niente indennità di accompagnamento se l'assistenza appare generica e collegata solo ad attività strumentali e non essenziali, ad esempio maneggiare denaro o prendere mezzi pubblici. La spettanza della misura, infatti, richiede contestuale presenza di una situazione di invalidità alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza 5068/. Il ricorso dell'Inps aveva negato a un assicurato l'indennità 2018. La richiesta prestazione, riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione, rileva come nella sua pronuncia il giudice abbia totalmente disatteso i requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione nonché i giudizi medico-legali: infatti, il consulente aveva precisato che sia la ridotta capacità di deambulazione che quella a compiere gli atti comuni della

vita fossero di gravità non tale da richiedere l'intervento di un accompagnatore. Pertanto niente accompagnamento se l'assistenza è generica e riferita ad attività non essenziali.

Assegni familiari dal Comune: importi e soglie ISEE 2018

Rivalutazione 2018 delle soglie di reddito per l'erogazione degli assegni al nucleo familiare erogati dai Comuni (Bonus Famiglia) ma concessi dall'INPS: requisiti e importi 2018. Come indicato dal provvedimento in Gazzetta Ufficiale n.36 dello scorso 19 febbraio 2018, sono **rivalutati** per il 2018 gli **assegni familiari** erogati dai Comuni e quelli di maternità. Con Circolare INPS 35/2018, vengono definiti gli importi delle prestazioni ed i relativi requisiti di reddito.

Assegni familiari dal Comune: importi 2018/19 febbraio 2018 -

In generale ricordiamo che gli assegni per il nucleo familiare rappresentano un'integrazione del reddito corrisposta a determinate categorie di lavoratori che presentano una situazione economica al di sotto di **limiti ISEE** prestabiliti. Soglie e importi ISEE: calcolo e scaglioni di reddito 2 marzo 2016. La **soglia ISEE** 2018 viene fissata in 8.650 euro annui. L'assegno familiare pieno corrisponde a **142,85 euro** erogati mensilmente per **13 mesi**, con un importo complessivo pari a 1.900 euro (con requisiti massimi). Agli assegni di competenza 2017 con procedimenti ancora in corso, continuano ad applicarsi i valori indicati per lo scorso anno.

La **richiesta** di assegni familiari va inoltrata al **Comune** di residenza entro 45 giorni prima delle due date fissate dall'INPS (15 luglio 2018 e il 15 gennaio 2019), eventualmente avvalendosi dell'assistenza di CAF o Patronati. Maternità - L'importo dell'assegno di maternità (per nascite, affidamenti pre/adottivi e adozioni senza affidamento dal primo gennaio al 31 dicembre 2018) è pari a **342,62 euro** (in misura piena) per **cinque mesi**, per complessivi 1.713,10 euro. Il valore **ISEE** richiesto è al massimo pari a **17.141,45 euro**.

Una doglianza che gli Ermellini ritengono fondata, evidenziando i principi giurisprudenza materia (cfr. della consolidata in Cass. 26092/2010; 6091/2014; 15882/2015). Per la Cassazione, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 18/1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile (ex art. 12, legge n. 118/1971) e, di deambulare alternativamente, dell'impossibilità senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta di requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). Invece, dalla lettura della sentenza impugnata si evince come la <u>C.T.U.</u> espletata avesse accertato che la vascolopatia periferica da cui l'assicurato era affetto gli consentiva una deambulazione autonoma in ambito domestico e più limitata in ambito extradomestico. Inoltre, era emersa la necessità di un'assistenza non continua, ma generica e riferita solo ad attività non essenziali, ma strumentali (maneggio denaro, preparazione di farmaci, spostamenti esterni con mezzi pubblici). Per tali ragioni e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte cassa la sentenza e, ai sensi dell'art. 384 c.p.c..

E' concessa dietro nuova domanda presentata dall'interessato all'Inps, dopo averla corredata di tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti necessari per il suo accoglimento. Sicuramente non è possibile beneficiarne, in caso di ricovero in istituti di cura, né in caso di assistenza a carico delle Pubbliche Amministrazioni. Esso, inoltre, non può essere cumulato con l'assegno erogato dall'Inail a titolo di assistenza personale né con l'assegno ordinario di invalidità né, infine, con prestazioni di non autosufficienza analoghe concesse dallo Stato.

Se sussistono i requisiti per la concessione dell'assegno di assistenza personale e continuativa, la prestazione inizia ad essere erogata a partire dal mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata (o integrata a seguito di sopravvenienza dei requisiti successivamente raggiunti). IL 730 sul palco odierno. Grandi difficoltà incontrano molti pensionati, trovando molte difficoltà nell'acquisire la Certificazione Unica 2018 per eseguire la denuncia dei redditi. Il CAF viene incontro a chi esegue la denuncia presso i nostri uffici, erogando gratuitamente tale Certificazione.

COLF e BADANTI – sabato 5 maggio 2018 ultimo giorno per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici del cedolino paga del mese precedente –

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara